



Il Segretario Generale

**Camera dei Deputati
II Commissione giustizia**

**Audizione proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192
Morrone, recanti disposizioni in materia di equo compenso e di
clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di
attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle
imprese di maggiori dimensioni
Roma, 4 maggio 2021**

Ringrazio il Presidente della Commissione e tutti i suoi componenti per l'invito. Ma soprattutto ringrazio i parlamentari che hanno proposto i tre disegni di legge in esame per la sensibilità dimostrata in relazione all'annosa questione riguardante l'equo compenso dei professionisti.

Nonostante i principi enunciati dalla nostra Costituzione e l'intervento del decreto legge n. 148/2017 circa il riconoscimento di un equo compenso da parte del committente nei confronti del professionista, ancora oggi le disposizioni restano inattuata in assenza di riferimenti precisi per quanto riguarda la determinazione quantitativa dell'equo compenso per tutti i professionisti. Voglio rimarcare **“tutti i professionisti”** così come individuati nel nostro ordinamento giuridico ossia professionisti iscritti in albi e collegi professionali e professionisti di cui alla legge n. 4/2013.



Ora, dalla lettura dei testi dei tre disegni di legge non sembra esserci un chiaro riferimento ai professionisti di cui alla legge n. 4/2013, pertanto come riportato dall'art. 19 quaterdecies della norma sull'equo compenso, sarebbe opportuno riferirsi alla definizione di professionisti di cui all'art. 1 del Jobs act del lavoro autonomo (legge n. 81/2017) e precisamente tutti **“i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile”**

Circa, invece, la determinazione quantitativa dell'equo compenso se per i professionisti iscritti in albi si può concordare col riferimento ai parametri stabiliti con i decreti ministeriali, per i professionisti di cui alla legge n. 4/2013, considerata la numerosità dei profili professionali già esistenti e la continua evoluzione degli stessi, ci permettiamo di suggerire due metodi tra loro alternativi:

- 1) equo compenso determinato secondo gli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- 2) valutazione dell'equità del compenso demandata a un comitato permanente costituito nell'ambito del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, già istituito con la legge n.81 del 2017.



Teniamo a precisare che l'equo compenso così come determinato debba trovare applicazione sia nei confronti della committenza pubblica che di quella privata.

Per quanto riguarda i riferimenti alle clausole vessatorie e condotte abusive da parte della committenza ci sembra che la materia sia stata già trattata in modo esaustivo dalla già citata legge n. 81/2017.

Mentre invece si condivide pienamente l'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da parte del professionista, stabilendo che il suddetto termine decorra dal giorno del compimento della prestazione. Tale intervento può senz'altro colmare il vuoto legislativo in materia cercando anche di risolvere l'incertezza venutasi a creare, la quale ha anche inciso negativamente sulla possibilità per i professionisti di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati durante l'esercizio. Anche questa previsione, ovviamente, dovrà riguardare indistintamente tutti i professionisti compreso quindi anche quelli di cui alla legge n. 4/2013.

Si resta a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento. Con ossequio

Dott. Roberto Falcone